



ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 13

Sede Legale: Via Garigliano, 9 – 06134 Ponte Valleceppi (PG)
Sede Amministrativa: Via Brenta s.n.c. – 06134 Ponte Valleceppi
Cod. Mecc. PGIC854007 – Cod. Fisc. 94152350545 e-mail pgic854007@istruzione.it
Tel. 075 5928004 – Fax 075 6920177 – Sito Web: www.icperugia13.gov.it

VERSO UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

A.S. 2020/2021



1

“Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di tutti, ma anche una responsabilità di ognuno. Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e umana”

C. de Vecchi

¹ IMMAGINE TRATTA DA <http://www.ilpuntoquotidiano.it/la-scuola-sia-inclusiva-sempre-e-per-tutti/>

“Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile.

La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza. Non posso dirvi altro”.

Giuseppe Pontiggia, “Nati due volte”, capitolo “La sfera di cristallo”.

Si può “Rendere le condizioni normali di funzionamento speciali”

Ianes

INDICE

PREMESSA: UNA SCUOLA CHE SA ACCOGLIERE TUTTI E CIASCUNO.....p.4

LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E I CONTENUTIp.5

CHI SONO I BES: QUADRO SINOTTICO.....p.8

ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO INCLUSIVO.....p.10

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ.....p.13

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTIp.16

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE CON ALUNNI CON DSA.....p.21

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA.....p.25

AZIONI PREVENTIVE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO (DSA).....p.30

CONTINUITÀ EDUCATIVA-DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....p.35

PREMESSA: UNA SCUOLA CHE SA ACCOGLIERE TUTTI E CIASCUNO...

“Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società» (articolo 4 della Costituzione)”. Si delineano, inoltre, “una molteplicità di culture e di lingue che sono entrate nella scuola e l’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. [...]. La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze²”. Una scuola inclusiva, pone lo studente “al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora³”.

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno

²https://www.educazionewaldorf.it//media/DM_254_201_GU.pdf Indicazioni Nazionali p.6 in indicazioni nazionali e nuovi scenari p. 4 “In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”

³https://www.educazionewaldorf.it//media/DM_254_201_GU.pdf Indicazioni Nazionali p.7

contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Questo Protocollo per l'Inclusione è un documento operativo, guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; una guida informativa per docenti, persona scolastico e genitori, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con BES. Tale protocollo, deliberato dal Collegio dei Docenti ed annesso al PTOF, è parte integrante del Piano per l'Inclusione.

LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E I CONTENUTI

Il Protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si propone di definire pratiche comuni nell'intera comunità scolastica.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

1. amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola);
3. educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica);
4. sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del “Progetto di vita” dell'alunno).

L'adozione del Protocollo di Accoglienza da parte dell'Istituzione Scolastica consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, e nella Legge

170/2010 relativa agli alunni con DSA, senza trascurare gli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici e quelli che vivono situazioni temporanee di svantaggio.

Il Protocollo si propone di:

definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto e con le famiglie;
facilitare l'accoglienza e realizzare un significativo percorso formativo degli studenti con BES.

Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per:

favorire l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni nel contesto scolastico garantendo il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;

individuare compiti e ruoli delle figure operanti all'interno della struttura scolastica, favorendo il raccordo educativo -didattico tra gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo

tracciare le linee delle possibili fasi dell'accoglienza, predisponendo situazioni facilitanti e permettendo agli alunni con BES la conoscenza del contesto scolastico in generale;

promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione tra scuola, genitori ed Enti territoriali coinvolti.

Predisporre la documentazione necessaria per rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione

favorire il successo scolastico e prevenire disagi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;

assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

formare ed informare il personale docente

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la

realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione⁴. “Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso [...] e l’orizzonte territoriale della scuola si allarga⁵”.

Con la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES) si accolgono orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica. Infatti il nostro sistema è stato il primo in Europa ad introdurre l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa, infatti, su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)

Non si guarda più alla disabilità come succedeva con l’ICD-10, ma al funzionamento dell’intera persona. La persona, risponde a dei bisogni specifici e viene influenzata da diversi fattori che siano personali, ambientali o sociali.

La disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizioni di salute di un individuo.

⁴ https://www.educazionewaldorf.it//media/DM_254_201_GU.pdf Indicazioni nazionali 2012p.7

⁵ Ivi, p 6

I fattori personali e i fattori ambientali rappresentano le circostanze in cui l'individuo vive.

CHI SONO I BES: QUADRO SINOTTICO

I **bisogni educativi speciali (BES)** sono definiti dalla classificazione internazionale del funzionamento (ICF-International Classification of Functioning) come “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata⁶


Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie:

quella della **disabilità**;

quella dei **disturbi evolutivi specifici**

quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**

⁶ OMS, ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute



7

Una scuola inclusiva pone attenzione alle molteplici esigenze dei propri alunni e si attiva per rispondere in modo adeguato ai bisogni che presenti per promuovere lo sviluppo di ogni personalità.

7

<https://neuropsicologiaevolutiveblog.wordpress.com/2017/05/31/dai-bes-ai-disturbi-comportamentali-uninfografica-semplificativa/>

ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO INCLUSIVO

PERSONALE	COMPITI
<p>Dirigente scolastico</p>	<p>Il dirigente scolastico è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e ciascuno si realizzi.</p> <p>Consultivi/ orientativi.</p> <p>Formazione delle classi.</p> <p>Assegnazioni insegnanti di sostegno e predisposizione/approvazione orario.</p> <p>Rapporti con le amministrazioni locali.</p>
<p>Assistente amministrativo</p>	<p>Accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell'alunno.</p> <p>Passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di classe e alle funzioni strumentali di istituto</p> <p>Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, quali Miur, Istat...</p> <p>Cura la compilazione della Piattaforma USR sugli alunni con L. 104/92.</p> <p>Controlla la scadenza della certificazione e contatta i genitori per informarli.</p>
<p>Referente inclusione</p>	<p>Coordinare le attività volte all'inclusione di allievi BES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinare le attività dei docenti di sostegno in collaborazione con le funzioni strumentali dell'area BES; -Curare la revisione del PAI (Piano Annuale per l'inclusione), inserendo all'interno quanto effettivamente realizzato dall'Istituto; - Curare l'elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni H da diffondere tra tutto il personale, docente ed ATA -Sviluppare rapporti e collaborazioni con enti, istituti o agenzie impegnate sul territorio in attività di inclusione e differenziazione; -Elaborare e aggiornare percorsi di inclusione per gli alunni di tutte le classi e percorsi di valorizzazione delle eccellenze;

	<ul style="list-style-type: none"> - Curare le condizioni per l'effettiva realizzazione di quanto stabilito negli incontri del GLI ; - Elaborare o aggiornare progetti annuali o pluriennali, proposti poi ai singoli team docenti o Consigli di Classe, per essere calati nelle realtà dei diversi gruppi-classe; -Predisporre materiali, organizzare e partecipare a incontri sulle tematiche di riferimento; -Organizzare incontri fra i genitori degli alunni e docenti competenti in merito alle attività svolte o programmate; - Organizzare giornate di promozione delle attività realizzate presso l'Istituto; -Dare a tutte le attività previste una dimensione organica e strutturale, che risponda ai bisogni dell'utenza.
Funzioni Strumentali	<p>Coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno e gestisce i rapporti con l'ASL, anche nella realizzazione del GLI;</p> <p>Partecipa alle riunioni d'equipe valutate indispensabili;</p> <p>Gestisce i sussidi didattici;</p> <p>Diffonde nei plessi il materiale informativo relativo ai DSA ed è punto di riferimento per l'attivazione della procedura corretta alla individuazione dei soggetti verso i quali approfondire l'indagine per l'ottenimento dai genitori dell'eventuale diagnosi;</p> <p>Si attiva per coinvolgere le scuole in attività collegate alla riduzione del disagio e al perseguimento del benessere per tutti gli alunni dell'Istituto;</p>
Collaboratore scolastico	<p>Aiuta l'alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in Mensa, laddove necessario . Collabora per il potenziamento dell'autonomia,della comunicazione e della relazione dell'alunno.</p>

<p>Docente sostegno</p>	<p>È contitolare della classe in cui è inserito l'alunno con certificazione e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione.</p> <p>Cura, condividendo in team, gli aspetti metodologici e didattici. Elabora, insieme agli insegnanti, condividendo con la famiglia in ottica di corresponsabilità e co-costruzione, il modello per la Progettazione didattica. Coordina la compilazione delle documentazioni previste (PDF, PEI Relazioni finali quando richieste).</p> <p>organizza gli incontri d'equipe.</p> <p>Consulta il fascicolo personale dell'alunno o degli alunni a lui assegnati</p> <p>Tiene i rapporti con famiglia, operatori ASL.</p>
<p>Docente curricolare</p>	<p>Collabora con l'insegnante di sostegno e cura i rapporti con famiglia, operatori ASL...</p> <p>Accoglie l'alunno nel gruppo classe e ne garantisce l'integrazione.</p> <p>compartecipa alla stesura della documentazione PDF, PEI...</p> <p>Si interscambia con l'insegnante di sostegno per favorire l'inclusione con l'alunno dell'alunno.</p>
<p>Assistente specialistica</p>	<p>Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno alle attività educative e formative. Si attiva per il potenziamento dell'autonomia dell'alunno nella comunicazione e relazione.</p>
<p>Genitori</p>	<p>Forniscono informazioni sull'alunno.</p> <p>Collaborano e compartecipano alla stesura del PEI in base alle loro competenze.</p> <p>Sono tenuti a consegnare in segreteria tutti i documenti o le relazioni che vengono rilasciate dalle strutture o dai professionisti (privati o pubblici).</p>

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

L'iscrizione, avviene entro i tempi definiti dal MIUR, è il primo passo del percorso di accoglienza dello studente e della sua famiglia.

Generalmente è individuato presso l'Ufficio di segreteria un incaricato che segue il ricevimento di questo tipo di iscrizioni in modo continuativo.

In questa procedura l'Ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:

- Accogliere l'alunno e la famiglia
- raccolgere documenti, certificazioni e/o autocertificazioni relative all'interscolastico pregresso;

I DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO GLI ALUNNI/E CON DISABILITÀ

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addeito all'assistenza.	La Commissione dell'ASL , su richiesta della famiglia.	Di norma, la certificazione presenta la scadenza (o la non rivedibilità) nella data indicata nella certificazione stessa.
DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, D.P.R. 24.02.1994) Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato.	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL.	è rinnovata ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006 o in presenza di nuove condizioni. Ci saranno variazioni in seguito al DM 183/2020
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 4, D.P.R. 24.02.1994) E' parte integrante della Diagnosi Funzionale Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socioaffettivo.	Operatori ASL in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore. Il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore Il profilo dinamico funzionale viene redatto dalla stessa unità multidisciplinare che ha avuto in carico la redazione della diagnosi funzionale, con l'aggiunta dei docenti curricolari e degli insegnanti specializzati della

		<p>scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. Schematizzando, intervengono nella redazione del profilo dinamico funzionale</p> <p>Ci saranno variazioni in seguito al DM 183/2020</p>
<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</p> <p>E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l'alunno; definisce gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune.... Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato</p>	<p>Insegnanti di classe, , operatori dell'ASL e genitori.</p>	<p>Il PEI viene formulato entro novembre/dicembre, segue poi una relazione intermedia ed una finale.</p> <p>Con il D.M. n. 182/2020 VARIANO I TEMPI E LE MODALITÀ DI REDAZIONE</p>
<p>FASCICOLO PERSONALE</p> <p>Il fascicolo è composto da diverse parti e comprende:</p> <p>documentazione medica e DF PDF e PEI</p> <p>Progettazione didattica</p>	<p>Addetto segreteria, Funzione strumentale.</p>	<p>La documentazione va raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto.</p>

Nel DM 182/2020 (art.2 e 3) Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione

Il **GLO** è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare

All'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione

COME CAMBIA L'ACCERTAMENTO ALLA DISABILITÀ:

D LGS 66/2017

ACCERTAMENTO E DIAGNOSI DPR 24 FEBBRAIO 1994

E DPCM 23 FEBBRAIO 2006, N 185

VERBALE ACCERTAMENTO

VERBALE ACCERTAMENTO

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

DIAGNOSI FUNZIONALE

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

PEI

PEI



Non c'è nessun cambiamento, per questo anno scolastico, per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle modalità di certificazione quindi in sede di iscrizione e di successivo perfezionamento le famiglie hanno presentato e presentano diagnosi funzionali verbali di accertamento previsti dalle norme vigenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il 4 dicembre 2020 è stata firmata e inviata alle scuole l'Ordinanza n. 172 che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI.

Come previsto dall'ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.» Linee Guida pag. 6.

La Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, come si evince dall'ordinanza Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020:

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170⁸”.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici

⁸ Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 p. 4

dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato⁹”.

Le dimensioni individuate nelle Linee Guide (Autonomia - Tipologia della situazione - Risorse mobilitate – Continuità) sono adeguate per descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità anche grave, modulando e adattando la descrizione a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato. Resta la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di modificare e/o integrare le dimensioni per rispondere alla descrizione dei processi di alunne e alunni con disabilità grave. Non si modificano i livelli. È comunque possibile integrare il documento di valutazione con una nota che permetta di rappresentare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre anche fare riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 contenente “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*” che, all’ art. 11, recita come di seguito: “*Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità*” (commi 1-8)

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

⁹ Linee guida, p 6 La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

2. *Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*
3. *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.*
4. *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate previste nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e nelle classi terze di scuola secondaria (Prove INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.*
5. *Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.*
6. *Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*
7. *L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art.*
- 8.
8. *Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi*

di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.

Lo svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'anno – ivi incluse le cosiddette prove INVALSI - potrà effettuarsi ricorrendo a “misure compensative o dispensative” ovvero, qualora non fossero sufficienti, ad altri “specifici adattamenti”.

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con disabilità in merito alle prove INVALSI, l'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e la Certificazione delle competenze.

Svolgimento delle prove INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Il team/ Consiglio di classe:

- può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.

2. Agli alunni dispensati dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.

3. In base al PEI, possono essere previste:

- Misure **compensative**:

tempo aggiuntivo;

-donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;

-calcolatrice;

- dizionario;

- ingrandimento;

- adattamento prova per alunni sordi (formato word);

- Braille (per Italiano e Matematica).

- Misure **dispensative**:

- esonero da una o più prove;

- per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

I candidati con disabilità:

-svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;

- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;


-le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Certificazione delle competenze

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di ***Certificazione delle competenze*** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".




Il D.M. n° 742/17 prevede che *"per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.*

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE CON ALUNNI CON DSA



10

¹⁰ Cfr. Protocollo di accoglienza ed inclusione I. C. "L. Chitti" – 2019/2020



LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

L'assistente amministrativo accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell'alunno. Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, quali Miur, Istat...

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>DIAGNOSI:</p> <p>è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma, al documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.</p>	<p>NEUROPSICHIATRA INFANTILE O PSICOLOGO DELL'ETÀ EVOLUTIVA</p> <p>La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti della NPI dell'ASL o a soggetti accreditati e convenzionati (vedi elenco allegato).</p> <p>Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione.</p>	<p>Al momento della prima segnalazione.</p> <p>È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, oppure quanto lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.</p>

<p>PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)</p> <p>Percorso didattico basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curricolo alle esigenze formative dello studente stesso. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto o parte del CdC.</p> <p>L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo (L.170/10).</p>	<p>I docenti della classe prendono visione della diagnosi e delle indicazioni dello specialista e redigono il documento che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione della situazione dello studente reperite nella relazione clinica; - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal team/ CdC; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati. <p>L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente.</p> <p>Per le classi ponte, il PDP sarà consegnato dai docenti delle classi in uscita a quelli delle classi in entrata durante l'incontro di scambio di informazioni sugli alunni.</p> <p>I PDP dei vari alunni saranno custoditi, in originale, presso gli uffici di Dirigenza ed in copia, in luogo custodito e sicuro (cassaforte o altro), presso ciascun plesso, per favorire la consultazione in itinere.</p>	<p>Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre) per gli alunni dei quali la documentazione è già agli atti.</p> <p>Per gli alunni, la cui documentazione perviene durante il corso dell'anno, il PDP sarà compilato quanto prima.</p>
---	--	---

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Gli obiettivi finali non sono, comunque, differenziabili.

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno.

Per la lingua straniera si potrà avere la dispensa dalla prova scritta, sostituita da una prova orale da eseguire il giorno dello scritto. Questo sarà possibile solo se: risulterà scritto nella diagnosi, ci sarà l'accordo dei genitori e dei docenti e sarà una modalità già attivata durante il percorso curricolare dell'alunno. Se la diagnosi dispone l'esonero dalla lingua, la prova non sarà effettuata, ma ciò comporterà non il conseguimento del diploma, ma solamente un attestato di frequenza che documenterà il percorso scolastico e formativo dello studente permettendo l'iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale.

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

La nuova ordinanza, fa riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 all'art. 11 (comma 9-11), recita come di seguito:

Art. 11 “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

La nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019 ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Nello specifico, in sede di esame e per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT, per gli alunni con bisogni educativi speciali che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/92 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con DSA in merito alle prove INVALSI, all'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e alla Certificazione delle competenze.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Sono previsti **strumenti compensativi** e/o tempi più lunghi:

- se indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

2. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.

3. Sulla base della certificazione medica, agli alunni **dispensati** da una o più prove INVALSI o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione.

4. In base al **PDP**, possono essere previste:

- Misure **compensative**:

o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);

o dizionario;

o donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;

o calcolatrice.

- Misure **dispensative**:

o esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di *Certificazione delle competenze* che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "*buona scuola*".

Nel **documento di certificazione**, in caso di alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l'Esame di Stato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le scuole entro la fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

- Italiano (6 livelli);
- Matematica (6 livelli);
- Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli).

AZIONI PREVENTIVE CON ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO (DSA) e in generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- I docenti impostano la propria azione didattica seguendo le indicazioni delle Linee guida (DPR 12 luglio 2011), in particolare svolgono attività di tipo meta-fonologico.
- In tutte le classi mettono in atto attente osservazioni.
- Svolgono attività didattiche per potenziare le abilità compromesse.
- In sede di continuità con la scuola primaria condividono con i colleghi i percorsi intrapresi.

SCUOLA PRIMARIA

- I docenti nella classe prima impostano la propria azione didattica seguendo le indicazioni delle Linee guida (DPR 12 luglio 2011), in particolare svolgono attività di tipo meta-fonologico in continuità con la scuola dell'infanzia, adottano un metodo fonologico o fonosillabico, NON introducono contemporaneamente le varietà di caratteri (corsivo, maiuscole, minuscole...)
- In tutte le classi mettono in atto attente osservazioni atte ad individuare il rischio di DSA o altro.
- Svolgono attività didattiche per potenziare le abilità compromesse, che possono essere attivate già dal secondo quadrimestre della prima classe.
- In fase di continuità didattica, condividono con i colleghi della secondaria i percorsi intrapresi per gli alunni con DSA o altro.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio di classe lavora in continuità con i docenti della scuola primaria:

- svolge un monitoraggio degli apprendimenti.
- mette in atto attente osservazioni atte ad individuare il rischio di DSA o altro
- progetta attività didattiche per potenziare le abilità compromesse.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Sociale, linguistico e/o culturale

(ai sensi della Direttiva Ministeriale 27/12/12)

La presenza degli alunni di lingua straniera nel nostro Paese è in costante crescita. La loro frequenza può rappresentare un valore aggiunto per il nostro Istituto, per i docenti e per tutti gli alunni che nel confronto quotidiano con “l’altro” possono superare eventuali pregiudizi e comportamenti di diffidenza per aprirsi alla conoscenza e all’accoglienza di culture diverse.

Per facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, si fa riferimento al protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri già presente nel nostro Istituto.

Il team docente/Consiglio di Classe ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, linguistico (alunno straniero neo arrivato in Italia) e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi all'apprendimento e di attivazione delle progettualità personalizzate. .

La famiglia dev'essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai piani di studio.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO</p> <p>è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio.</p> <p>Il PDP dello studente, in linea di massima, raccoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio; - gli obiettivi specifici di apprendimento; - le strategie e le attività educativo/didattiche; - le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali; - le modalità di verifica e valutazione; - il consenso della famiglia. 	<p>Il Team (o il C.d.C.) cura la stesura del PDP concordato tra Docenti, famiglia ed eventuali altri operatori e segue il percorso dello studente.</p> <p>L'adozione delle misure è collegiale.</p> <p>Il PDP ha un carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.</p>	<p>Ogni qualvolta il team o il C.d.C. rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) particolari condizioni sociali, linguistiche o ambientali b) difficoltà di apprendimento.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTALE- RELAZIONALE

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

Il Consiglio di classe/ team Docenti ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, come risulterà dai verbali dei Consigli.

Lo specialista, ove presente, (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto ai docenti, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione. I percorsi personalizzati, formalizzati o meno in un PDP, è bene quindi che siano stabiliti in accordo con la famiglia

Al momento della valutazione, per tutti gli alunni con svantaggio sopra citati, è necessario tener conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:

- concordare con l'alunno alcune attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe;
- definire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano prove quanto più possibile assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva;
- trasferire le informazioni da un ordine di scuola ad un altro, nei momenti di passaggio.

Per gli alunni che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/92 e della legge n. 170/2010, e che comunque non sono in possesso di una certificazione clinica, non sono previste, nello svolgimento degli INVALSI, misure dispensative o strumenti compensativi, anche se indicati nel PDP. Pertanto, tali alunni svolgeranno, come precisato dalla nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019, le stesse prove dei compagni di classe sia nell'ambito delle prove INVALSI CBT che dell'esame conclusivo del I ciclo.

In questi casi, il PDP non va comunque considerato un inutile adempimento burocratico, ma va inteso come il necessario strumento di lavoro per dichiarare e sistematizzare gli interventi educativi e didattici che i team docenti e i consigli di classe intendono mettere in campo per assicurare all'alunno gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la sua partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe, coinvolgendo la famiglia, e impegnandosi a verificare e monitorare i progressi nel tempo rispetto agli obiettivi personalizzati prefissati.

CONTINUITÀ EDUCATIVA-DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per continuità “si intende generalmente la qualità di ciò che si svolge o si ripete, senza interruzione, nel tempo o nello spazio ...”

E. Nardi "La continuità educativa

La continuità nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un processo formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che costruisce la propria identità. La continuità educativa consiste nel considerare un percorso formativo che valorizzi le competenze dell'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola nella diversità di ruoli e funzioni

A tal fine sono previste forme di raccordo organizzativo oltre che pedagogico e curricolare tra Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Le attività di continuità tra gli ordini scolastici sono condizione necessaria a coordinare e potenziare l'azione educativa-didattica.

Al fine di garantire la continuità educativo-didattica nel Progetto di Vita dell'alunno, elemento imprescindibile per la sua realizzazione personale ed il suo benessere, si ritiene che il progettare azioni condivise di continuità tra i vari ordini di scuola, possa evitare la dispersione di conoscenze e strategie sperimentate nel precedente percorso di inclusione. Inoltre, la progettazione di tali azioni, è finalizzata a prevenire l'insorgere di problematiche o situazioni disfunzionali che comporterebbero un successivo dispendio di risorse ed energie da parte di tutti i soggetti coinvolti. Al fine di costituire una rete collaborativa, ciascuno per le proprie competenze, si concorda di effettuare le seguenti azioni:

- Conoscenza del nuovo ambiente, organizzazioni di attività comuni
- Incontri tra docenti per coordinazione degli anni ponte
- Interlocuzione tra docenti, per condividere informazioni utili sugli alunni, sulla loro evoluzione e sui livelli di maturazione raggiunti, nonché sui percorsi didattici effettuati;
- Utilizzo di uno strumento condiviso di raccolta dati per il passaggio delle informazioni relative ai percorsi educativo-didattici effettuati.
- lettura della documentazione presente nel fascicolo degli alunni
- progetti di continuità per un inserimento armonico.
- Incontri di feed-back.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt.:2, 3, 4, 34 della Costituzione Repubblica Italiana, promulgata Il 27 dicembre 1947

Artt.:1, 5, 7 Carta dei diritti del bambino del 1959 L.53/2003
L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
L. 517/77

Legge n. 104/1992: “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”.

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge n. 40 del 6 marzo 1998: Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009: “*Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità*”.

Nota MIUR prot.n. 6013 del 4 dicembre 2009: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).

Nota MIUR prot.n. 4089 del 15 giugno 2010: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.

Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010: “*Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico*”.

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011: Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012: *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

Accordo sulle "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento" in Conferenza Stato Regione/2012

Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013: Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.

Nota MIUR prot.n. 2563 del 22 novembre 2013: Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).

Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014: *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"*

Legge 107 del 13 luglio 2015: *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.

Decreto legislativo n. 62 - art. 11 del 13 aprile 2017: *"Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento"*.

Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017: *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"*.

D.M. n. 741/2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. n. 742/2017: Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.

Nota MIUR prot.n. 1865 del 10 ottobre 2017: *"Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"*.

Nota MIUR prot.n. 2936 del 20 febbraio 2018: *"Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI"*.

Nota MIUR prot.n. 7885 del 9 maggio 2018: Chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Nota MIUR prot.n. 1143 del 17 maggio 2018: Indicazioni sull'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Nota MIUR prot.n. 5729 del 4 aprile 2019: Alunni con bisogni educativi speciali – Chiarimenti.

Nota MIUR prot.n. 5772 del 4 aprile 2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.

Decreto Legislativo N° 96 del 7 agosto 2019: *«disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».*

Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

DECRETO INTERMINISTERIALE N.182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66